



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazza Unità d'Italia, 7 – 34121 Trieste

IL PRESIDENTE

Decreto Presidenziale n. 8/Pres del 10 marzo 2020.

VISTI l'art. 31, L. 27 aprile 1982, n. 186, e l'art. 15 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

VISTO l'art. 11 delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo;

RICHIAMATO il Decreto del Preside TAR FVG n. 9 del 04 giugno 2019 – “Calendario udienze 2020”;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COIVID-2019”;

VISTO il D.L. 08 marzo 2020 n. 11, recante “Misure straordinaria ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;

VISTO che ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.L. 11 marzo 2020 n. 11 “*a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. I procedimenti cautelari, promossi e pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi su richiesta anche solo di una delle parti, con il rito di cui all'articolo 56 del medesimo codice del processo amministrativo e la relativa trattazione collegiale è fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo 2020*”;

DECRETA

- 1) L'udienza di camera di consiglio del 11/03/2020 è rinviata d'ufficio alla data del **24 marzo 2020**.
- 2) Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.L. 8 marzo 2020 n. 11: tutte le controversie fissate per la trattazione passeranno in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione in udienza camerale con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Anche nei casi in cui non sia stata chiesta la discussione, i difensori saranno comunque considerati presenti a tutti gli effetti.
- 3) Si avvisano sin d'ora le parti, anche ai fini dell'eventuale richiesta di discussione di cui al punto 2, che per ogni affare cautelare mandato in decisione, alla sussistenza dei presupposti di cui all'art 60 c.p.a., il Collegio si riserva di decidere anche con sentenza in forma semplificata.
- 4) Con successivo decreto si procederà ad individuare la modalità di svolgimento dell'udienza e l'orario di chiamata della cause iscritte al ruolo della camera di consiglio.

La Segreteria è incaricata di comunicare e di dare esecuzione al presente decreto.

Trieste, 10.03.2020

Il Presidente
Dott. Oria Settesoldi